

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1256

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MARTINAT, FINI, TATARELLA, VALENSISE, BUONTEMPO,  
BUTTI, CELLAI, GAETANO COLUCCI, CONTI, GASPARRI, IGNAZIO  
LA RUSSA, MARENCO, MATTEOLI, NANIA, PARIGI, PASETTO,  
PATARINO, SERVELLO, SOSPIRI**

Nuove procedure di affidamento per gli appalti  
di opere pubbliche

*Presentata il 7 luglio 1992*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Non riteniamo di dover spendere molte parole per illustrare questa proposta di legge.

L'opinione pubblica non solo è colpita, ma sbalordita, dallo sviluppo delle inchieste sulle tangenti e dal suo estendersi su tutto il territorio nazionale.

Ma il pubblico è interessato più che altro dai nomi « eccellenti » che vengono coinvolti, anche perché i giornali e soprattutto la televisione privilegiano l'aspetto scandalistico del fenomeno, lasciando in ombra le cause ed i motivi che lo hanno determinato.

Se partiti e politici vi sono coinvolti, se queste illegalità durano da anni, se le tangenti sono direttamente correlate agli appalti pubblici, noi, quali legislatori, abbiamo il dovere di considerare le distor-

sioni, le lacune, le sovrapposizioni delle nostre leggi in materia, poiché è evidente che la frode ha potuto realizzarsi per i troppi varchi esistenti nelle disposizioni che regolano — o che dovrebbero regolare — gli appalti.

Pertanto intendiamo porre come cardine di qualsiasi pubblico appalto l'obbligo di pervenire all'affidamento di opere pubbliche solo ed unicamente sulla base di progetti esecutivi che già abbiano chiaramente definiti il capitolato dei lavori, il computo metrico estimativo particolareggiato, l'indicazione dei tempi, e soprattutto sulla base della previsione, nel progetto esecutivo, di tutti gli interventi necessari per la completa funzionalità dell'opera.

Fissate in poche ma chiare parole il principio per cui le variazioni in corso

d'opera non debbano più essere ammesse, considerato che esse sono state — e che sono tutt'ora a legislazione vigente — il filone d'oro degli imprenditori senza scrupoli, riteniamo di aver dato un primo, ma importante contributo, per recidere più di un canale che favoriva l'illecito.

Confidiamo che gli onorevoli colleghi vorranno considerare questa nostra iniziativa come uno dei momenti necessari, e non più procrastinabili, per sanare una situazione che è diventata, nella sua degenerazione, la causa prima della « questione morale ».

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Condizioni per l'affidamento).*

1. L'affidamento di opere pubbliche deve necessariamente avere come presupposto il progetto esecutivo, cantierabile della totalità delle stesse, corredato di ogni particolare tecnico utile a definirlo in ogni sua singola parte e funzione. Il progetto deve contenere tutti gli elementi essenziali, quali capitolato dei lavori, computo metrico estimativo particolareggiato, cronoprogramma.

2. Il progetto esecutivo di cui al comma 1 deve prevedere la realizzazione di tutti gli interventi necessari all'effettiva fruibilità dell'opera ed al collaudo della medesima.

3. Costituiscono parte integrante del progetto esecutivo di cui al comma 1 le relazioni amministrative, economiche e finanziarie, comunque necessarie alla definizione del progetto.

## ART. 2.

*(Redazione dei progetti).*

1. I progetti delle opere pubbliche di cui all'articolo 1 possono essere redatti dall'ente appaltante, per mezzo dei responsabili dei singoli settori, o da professionisti iscritti agli appositi albi, per le rispettive competenze.

## ART. 3.

*(Configurazione delle spese progettuali o loro finanziamento).*

1. Le spese necessarie per la redazione complessiva dei progetti, così come defi-

niti dall'articolo 1, sono ricomprese nel costo dell'opera e sono da imputarsi tra le spese di investimento.

2. Il finanziamento complessivo della spesa, inerente a tutte le prestazioni professionali che concorrono alla redazione del progetto esecutivo cantierabile, può avvenire tramite la Cassa depositi e prestiti, mediante mutuo o anticipazione di cassa.

ART. 4.

*(Norme di esecuzione).*

1. I Ministri competenti sono autorizzati a provvedere con appositi decreti ad apportare alle vigenti norme regolamentari le modifiche necessarie per l'attuazione della presente legge.